

Polizza Rischi Zootecnici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società: Società Cattolica di Assicurazione

Prodotto: "Cattolica&Agricoltura - Rischi Zootecnici"



Data di realizzazione: 12/2020 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell'Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.757 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.231 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 972 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 437 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.802 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.403 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,85 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.cattolica.it/idcorporate

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è Assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.

La Società indennizza i danni previsti nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Esempio Garanzia Smaltimento:

La Società rimborsa le fatture per i costi di smaltimento fino al massimale per certificato pari al 170% del premio dovuto per il periodo di copertura.

Epizootie

L'assicurazione è prestata per le garanzie:

1. Abbattimento Forzoso, ovvero la perdita totale o parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
2. Mancato Reddito "BASIC", ovvero la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.

Le specie, le garanzie e le relative malattie infettive ed epizootie assicurabili sono specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizootia	Abbattimento FORZOSO	Mancato Reddito "BASIC"
Api	Peste Americana, Peste Europea	SI	SI
Avicoli	Influenza Aviaria		SI
	Malattia di Newcastle,		SI
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)		SI
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica,	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Cunicoli	Mixomatosi	SI	SI
	Malattia Emorragica Virale	SI	SI
Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale	SI	
Ovini e caprini	Brucellosi e Scrapie	SI	SI
	Afta Epizootica e Blue Tongue		SI
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana, Malattia di Aujeszky		SI

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo	Cunicoli	A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso
		Equidi	Da carne Da latte
Bovini	Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta	Ovi caprini	Da latte Da carne
		Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio)
Bufalini	Da latte Da ingrasso		

In possesso della migliore qualifica sanitaria di seguito specificata:

Tipo Qualifica	Malattia Infettiva / Epizootia
Accreditamento dell'allevamento	Salmonellosi, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky
Ufficialmente Indenne dell'allevamento	Anemia Infettiva, Arterite Virale, Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini
Ufficialmente Indenne della Regione	Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Afta Epizootica, Pleuropolmonite infettiva contagiosa dei bovini, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana
Livello Genetico	Scrapie
Indenne da sierotipo della provincia	Blue Tongue

L'assicurazione per i Cunicoli può essere prestata solo nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato copia del registro riportante le vaccinazioni effettuate, dal quale si evinca che la vaccinazione per la Mixomatosi è stata somministrata ai capi non più di 6 (sei) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del certificato, e che le vaccinazioni per la Malattia Emorragica Virale (MEV e MEV2) siano state somministrate non più di 9 (nove) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del certificato.

Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	X	Valore assicurato unitario
------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti specifiche tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Abbattimento forzoso	Mancato Reddito Basic	Mancato Reddito Plus
Api	Stanziale e Nomade	numero di ALVEARI presenti in APIARIO da F.A.		
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi	garanzia non prestata	metri quadrati della superficie aziendale destinata al ricovero degli animali allevati da F.A.	
	Per la produzione di carne - Polli			
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche			
	Per la produzione di carne - Altre specie			
	Per la produzione di uova da cova			
Bovini	Per la produzione di uova da consumo	numero di galline ovaiole presenti in allevamento da F.A.		
	Da ingrasso	garanzia non prestata	garanzia non prestata	
	Da rimonta	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	Numero di fattrici da F.A.	
	Da carne		q.li latte auto dichiarati nel massimale della media produttiva del triennio precedente e dalla resa indicata nel P.A.I.	
Da latte				
Bufalini	Da latte			
Cunicoli	A ciclo aperto	Numero di fattrici da F.A. oppure fori fattrice moltiplicato 1,5	numero dei fori fattrice	garanzia non prestata
	A ciclo chiuso			
	Da ingrasso	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata	
Equidi	Da carne	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata	
	Da latte			
Ovi caprini	Da latte	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	q.li latte auto dichiarati nel massimale della media produttiva del triennio precedente e dalla resa indicata nel P.A.I.	
	Da carne		Numero di fattrici da F.A.	
Suini	Riproduzione a ciclo sia aperto che chiuso e Multisede/Scrofaia	garanzia non prestata	Numero di fattrici (scrofe) da F.A.	

Ingrasso e Multisede/Svezramento, Magronaggio e Finissaggio		numero di capi presenti in allevamento da F.A.
---	--	--

Le quantità assicurate, in termini unitari, devono essere commisurate alla produzione media dell'allevamento nel triennio precedente o a quella triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.

Il Valore Assicurato Unitario è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
----------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------

Smaltimento

La polizza rimborsa il costo sostenuto per lo smaltimento delle carcasse animali, nei termini regolamentati dal Reg (CE) 1069/2009, con le seguenti garanzie:

- **Costi per la Rimozione delle carcasse animali;**
- **Costi per la Distruzione delle carcasse animali.**

Le garanzie della polizza sono prestate per le seguenti specie animali da reddito:

- ✓ Avicoli
- ✓ Bovini
- ✓ Bufalini
- ✓ Cunicoli
- ✓ Equidi
- ✓ Ovini e Caprini
- ✓ Suini

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo Per la produzione da vita - Incubatoi	Cunicoli	A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso
		Equidi	Da carne Da latte
		Ovi caprini	Da latte Da carne
Bovini	Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta	Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezramento, Magronaggio e Finissaggio)

Il **Valore Assicurato dell'allevamento**, per ciascuna delle garanzie "Costo di Rimozione delle carcasse animali" e "Costo di Distruzione delle carcasse animali", è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	X	Valore assicurato unitario
------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche di un ciclo produttivo riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti.

Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti specifiche tipologie produttive:

Avicoli da carne (tutte le tipologie)	Numero di Capi presenti in allevamento e riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica
Bovini e bufalini (tutte le tipologie)	
Cunicoli da ingrasso	
Equidi	
Ovini (tutte le tipologie)	
Caprini (tutte le tipologie)	
Suini: da Ingrassio, Multisede – svezamento/Magronaggio/finissaggio	
Avicoli da uova (tutte le tipologie)	Numero di galline ovaiole
Avicoli – incubatoi	Numero uova incubate
Cunicoli da Riproduzione (ciclo aperto e chiuso)	Numero dei fori fattrice
Suini da Riproduzione (tutte le tipologie), Multisede - Scrofaia	Numero delle scrofe

Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie “Costo di Rimozione delle carcasse animali” e “Costo di Distruzione delle carcasse animali”, è **determinato moltiplicando i seguenti fattori**:

Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria	X	Numero dei Cicli Produttivi	X	Prezzo Unitario
-----------------------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------

Nel solo caso di ubicazione dell'allevamento in comune ubicato ad altitudine superiore ai 600 mt, il Valore Assicurato Unitario è soggetto alla maggiorazione montana, nei limiti indicati nel decreto prezzi vigente.

Per la garanzia Costi di Smaltimento, la Società si impegna al rimborso delle fatture per i costi oggetto della presente polizza entro i seguenti massimali di rimborso:

- massimale per certificato pari al 170% del premio dovuto per il periodo di copertura;
- massimale aggregato per i certificati con premio minimo, indicato all'art.28, pari al 130% del premio complessivamente dovuto, per il periodo di copertura, da tali allevamenti.

La Società sarà comunque impegnata al rimborso di unica denuncia di sinistro di materiale di ctg 2, con un massimo di 500 Kg, o di un solo capo per materiale di ctg.1.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

MANCATO REDDITO PLUS	Con questa garanzia l'Assicurato è indennizzato, <u>per le specie e tipologie specificate in polizza</u> , anche per la perdita di reddito conseguente al Sequestro dell'Allevamento per istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico.
-----------------------------	---



Che cosa NON è Assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si riportano le seguenti esclusioni di rischio.

Epizootie

L'assicurazione non comprende i danni:

- ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'allevamento non detenga la migliore qualifica sanitaria;
- direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- da eventi non certi.
- in allevamenti in cui gli animali siano allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio, notificati alla Società.

Inoltre, fatte salve le disposizioni delle presenti condizioni di assicurazione, nonché eventuali esclusioni, integrazioni o altre disposizioni in esse previste, le quali avrebbero prevalenza su un'esclusione generale, si intendono comunque esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di una malattia trasmissibile (così come definita al punto successivo) ed a condizione che sia stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una Pandemia in relazione a tale medesima malattia.

Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che possa essere trasmessa tramite qualsiasi sostanza o agente da un organismo ad un altro, tenuto conto che:

- a. la sostanza o l'agente causale includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno;
- b. il metodo di trasmissione includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, attraverso liquidi corporei, da o verso qualsiasi superficie od oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi;
- c. la malattia, la sostanza o l'agente causale possano causare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possa causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali.

Si intendono comunque inclusi i danni risultanti, causati o provocati, provenienti da o in relazione a quanto previsto dal PGRA - Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore, e non altrimenti esclusi da altre clausole previste delle condizioni di assicurazione.

Smaltimento

L'assicurazione non comprende i danni:

- ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza, secondo le consuetudini e prassi dell'A.S.L. di competenza, del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, relativamente alle Malattie oggetto dell'Assicurazione;
- da eventi non certi;
- dal decesso di animali durante la fase di trasporto verso il macello, con la sola esclusione delle cause accidentali.
- relativi a abbattimenti forzosi per i quali i costi di rimozione e distruzione siano sostenuti in forza di altra normativa vigente.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

Epizootie

Franchigia/scoperto

E' prevista una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% (dieci per cento) del valore assicurato.

Per il solo caso animali al pascolo/alpeggio, nel caso in cui il focolaio epizootico si sia verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello comunicato in caso di sottoscrizione del certificato assicurativo, la franchigia applicata sarà del 20%.

Per gli Allevamenti ubicati in province nelle quali si sia verificato, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del certificato - o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente - un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sull'importo del danno, **sarà applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.**

Per gli allevamenti ubicati in province incluse nell'area ai maggior rischio epizootico il cui certificato di assicurazione sia stato emesso successivamente al 60° giorno dalla data dell'ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, sarà applicato un **ulteriore scoperto del 20%.**

Per la Scrapie ovina e caprina, sull'importo del danno sarà applicato lo scoperto corrispondente al livello di qualifica genetica dell'allevamento, specificato nella tabella di seguito riportata:

Livello acquisito		Scoperto
I	Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR	Nessuno
II	Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR	5 %
III	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR	10%
IV	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR	15 %
V	Greggi aderenti al piano	20%

Soglia di Danno

Le coperture agevolate dell'Abbattimento Forzoso e del Mancato Reddito negli allevamenti zootecnici a seguito di epizootie, sono prestate con soglia di danno del 20% a carico dell'Assicurato, calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE.

Smaltimento

Scoperto

Le coperture agevolate per lo smaltimento delle carcasse di animali morti per malattia o cause accidentali, sono prestate senza soglia di danno.

Per la sola tipologia produttiva "incubatoi", alle fatture fiscali emesse sia per il costo di Rimozione che quello di Distruzione, sarà applicato uno scoperto del 15%.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?


Denuncia di sinistro


Epizootie

L'Assicurato ha innanzi tutto l'obbligo di:


- comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: **800.545.252**, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all'agenzia di riferimento l'evento inviando la documentazione richiesta entro 3 giorni lavorativi;


	<ul style="list-style-type: none"> - comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) e all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che per i focolai di tubercolosi bovina e bufalina deve essere pari almeno a 3 giorni lavorativi <p>Smaltimento L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800.545.252, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all'<u>agenzia</u> di riferimento la necessità di inviare le carcasse animali all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento tra quelle autorizzate ai sensi del Reg. CE 1069/2009, specificando – quando prescritto dalla vigente normativa sanitaria Unionale/Nazionale/Regionale il numero del certificato sanitario per il trasporto di animali morti da destinare all'eliminazione, redatto dal Veterinario Ufficiale, salvo nei casi in cui è prevista l'adozione di una diversa procedura semplificativa regionale.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: il Rimborso dei Costi di Smaltimento viene corrisposto direttamente dalla Società alla Ditta di Smaltimento convenzionata che ha svolto il servizio.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non presente</p> <p>Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società liquiderà l'Indennizzo direttamente all'Assicurato entro 45 giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i rischi Epizoozie dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Liquidazione e Quietanza da parte dell'Assicurato; - per i rischi di Smaltimento dalla consegna della fattura alla Società, anche telematica.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnala quanto segue.</p> <p>La Società e il Contraente provvederanno, in accordo tra loro, all'adeguamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> dei tassi di premio di ciascuna garanzia con effetto e validità per le coperture dell'annualità seguente qualora il rapporto percentuale fra sinistri liquidati e riservati e premi emessi nella corrente annualità fosse superiore al 120%, oppure qualora si verificasse un aggravamento del rischio, entro il 30 novembre di ciascuna annualità; dei prezzi unitari di tutte le garanzie, entro 15 giorni dall'emissione del Decreto dei Prezzi Assicurativi massimi validi per il Piano di Gestione del Rischio dell'annualità successiva. <p>Le variazioni dei prezzi unitari e dei tassi di premio eventualmente concordate saranno accettate dal Contraente e dalla Società con la sottoscrizione di una apposita appendice di polizza, emessa dall'Agenzia, e di un allegato Parametri aggiornato con i nuovi valori concordati.</p>
Rimborso	La Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso, la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Epizoozie L'assicurazione decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'adesione dell'Assicurato alla polizza collettiva, che per i certificati di assicurazione tacitamente rinnovati, viene convenzionalmente fissata al 01 gennaio di ogni anno. Detti certificati, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo.</p>

	<p>Per le nuove adesioni l'efficacia della garanzia è successiva alla <u>carezza contrattuale</u> che varia in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, come di seguito specificato.</p> <p>Il periodo di carezza è misurato in numero di giorni successivi alle ore 24:00 della data di notifica / trasmissione telematica indicata nel certificato di assicurazione.</p> <p>Il periodo di carezza cessa alle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di notifica, salvo il caso in cui nella regione di operatività della Polizza si siano verificati Focolai per le Malattie Infettive assicurate nei 12 mesi precedenti; in tal caso il periodo di carezza cessa alle ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di notifica.</p> <p>Per tutti gli Allevamenti ubicati in provincie comprese nell'Area a maggior rischio epidemiologico il periodo di carezza cessa alle ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di notifica, salvo il caso in cui nella regione di operatività della Polizza si siano verificati Focolai per le Malattie Infettive assicurate nei 12 mesi precedenti; in tal caso il periodo di carezza cessa alle ore 24:00 del 120° giorno successivo alla data di notifica.</p> <p>La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'assicurazione.</p> <p>Le coperture assicurative descritte in ciascun Certificato di Assicurazione sono prorogate per un anno, e così successivamente, fatto salvo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disdetta dell'Assicurato, inviata alla Società – per il tramite dell'Agenzia – e al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza; - disdetta della Società, inviata all'Assicurato – per il tramite dell'Agenzia – o al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza; - aumento del premio per unità di bene assicurato, a parità di prezzo unitario non accettato dall'Assicurato. <p>Smaltimento</p> <p>L'assicurazione decorre alla data di notifica del Certificato di Assicurazione, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'adesione dell'Assicurato alla polizza, che per i certificati di assicurazione tacitamente rinnovati, viene convenzionalmente fissata al 01 gennaio di ogni anno. Detti certificati, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo.</p> <p>Per le nuove adesioni, l'efficacia della garanzia è successiva alla <u>carezza contrattuale di tre giorni</u>. La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'Assicurazione.</p> <p>Le coperture assicurative descritte in ciascun Certificato di Assicurazione sono prorogate per un anno, e così successivamente, fatto salvo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disdetta dell'Assicurato, inviata alla Società – per il tramite dell'Agenzia – e al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza; - disdetta della Società, inviata all'Assicurato – per il tramite dell'Agenzia – o al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza; - aumento del premio per unità di bene assicurato, a parità di prezzo unitario non accettato dall'Assicurato.
Sospensione	Non prevista

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non prevista

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto agli Allevatori, imprenditori agricoli, per tutelarsi dai rischi delle Epizootie e dei costi di smaltimento delle carcasse.	



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Epizoozie	19,0%
Costi di Smaltimento	11,0%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354, Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it.</p> <p>Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p><i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale</i></p> <p>Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto.</p>
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuali controversie sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.